

LINEA GUIDA SUI CRITERI DI COMMERCIALIZZAZIONE E DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

I prodotti ortofrutticoli freschi, commercializzati nell'Unione Europea, sono soggetti a norme comuni di qualità. Quelli elencati nell'**allegato I** del **Regolamento CE n. 2200/96**, devono rispettare le norme di qualità comunitarie, e sono soggetti a controlli di conformità che sono eseguiti:

- sui prodotti commercializzati all'interno della comunità Europea, con il metodo del "sondaggio", ovvero a campione su un determinato quantitativo di punti vendita;
- sui prodotti oggetto di import-export con i Paesi extraeuropei, in quanto tutte le partite oggetto della spedizione vengono controllate per il soddisfacimento dei requisiti di conformità, ai fini del rilascio del certificato di controllo che consente la loro immissione in "libera pratica" nell'ambito dei Paesi comunitari.

Scopo di questa "linea-guida" è quello di concentrare l'attenzione sui controlli più frequenti, cioè i **controlli a campione** eseguiti lungo tutte le fasi della commercializzazione fino alla vendita effettuata dagli esercenti e ambulanti.

La conoscenza degli operatori e delle loro principali caratteristiche è un elemento indispensabile per orientare l'analisi dei rischi, è quindi necessario che ogni stato membro costituisca una banca dati degli operatori del settore, basandosi sul registro degli operatori istituito a norma del Regolamento CE n. 2251/92.

I principali obblighi per un operatore regolarmente iscritto alla banca dati nazionale sono:

- ✓ verificare che la merce esposta possieda regolare etichetta riportante i seguenti elementi:
 - identificazione del confezionatore e speditore
 - natura, denominazione e varietà del prodotto
 - origine
 - caratteristiche commerciali.

- ✓ Verificare che la merce rispetti i requisiti minimi di qualità quali lo stato sanitario, il suo grado di interezza, di pulizia, etc.
- ✓ Procedere alla verifica della corrispondenza tra i requisiti qualitativi accertati e la categoria di qualità che lo speditore-imballatore ha attribuito al suo prodotto.

- ✓ Accertare il rispetto delle prescrizioni normative inerenti alle specifiche disposizioni qualitative fissate per ogni categoria.

È da ricordare che è responsabile e quindi sanzionabile chi detiene, al momento del controllo, il prodotto; vale a dire che per esempio la sanzione stabilita sul dettagliante non può essere trasferita al fornitore.

Attualmente la normativa distingue tra prodotti ortofrutticoli che devono rispettare le norme di qualità comunitarie e prodotti che sono esenti da questo obbligo, ma devono essere comunque etichettati.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie da segnalare in etichetta, si distinguono:

- Prodotti confezionati soggetti a norme di qualità
- Prodotti sfusi soggetti a norme di qualità
- Prodotti sfusi non soggetti a norme di qualità

Prodotti confezionati

Su ogni imballaggio (cassette, vassoi di polistirolo, vaschette, sacchetti a rete, etc.) devono essere indicate, leggibili, indelebili e visibili, determinate indicazioni obbligatorie secondo l'art. 6 del **Reg. Ce n. 2200/96**, quali:

- Identificazione dell'imballatore.
- Natura del prodotto.
- Origine del prodotto.
- Categoria e qualità.
- Calibro.
- Peso netto.

Prodotti sfusi

Per la merce esposta sui ripiani in forma sfusa senza confezioni (prodotto fresco senza manipolazione), il rivenditore deve apporre sulla merce stessa un cartello con indicazioni obbligatorie (art. 6 Reg. n. 2200/96), quali:

- Varietà.
- Origine.
- Categoria.
- Calibro.

Tra i soggetti che trattano tali prodotti, ve ne sono alcuni, ai sensi dell'art. 6 D.M. 28 dicembre 2001, che sono esenti dall'obbligo di conformità alle norme di qualità per la commercializzazione di tali prodotti.

In ogni caso questi prodotti, anche se forniti al dettagliante da soggetti esclusi dall'obbligo di conformità, devono sempre, nella fase finale di commercializzazione al consumatore, riportare le indicazioni di etichettatura obbligatorie.

Prodotti sfusi non soggetti a norme di qualità

Anche per questi prodotti sono previste delle indicazioni da riportare in ogni imballaggio in etichetta o almeno su di un lato del contenitore ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n.2200/96.

Per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli si fa riferimento alla norma generale dell'etichettatura alimentare (D.Lgs. 109/92 e succ. mod.) e soprattutto al **D.Lgs. 306/02** che definisce le disposizioni sanzionatorie in attuazione del Reg. CE n. 1148/01 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

Relativo a tale decreto, le sanzioni possono riguardare:

- ✓ mancata iscrizione alla banca dati nazionale: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1550;

- ✓ impedimento delle operazioni di controllo o ostacolo delle stesse: sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1100 a euro 6200;
- ✓ per chi non fornisce agli organismi di controllo le indicazioni richieste o fornisce informazioni difformi è sanzionabile con ammenda che varia da un minimo di euro 260 ad un massimo di euro 1550;

- ✓ per coloro che violano le norme per gli ortofrutticoli freschi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da euro 550 a euro 15500.